**IL PROBLEMA MULTE**

**Dal giudice o dal prefetto: pro e contro dei due ricorsi**

(di Marisa Marraffino, da “Il Sole 24 Ore” del 2 Agosto 2016)

Le modalità per contestare un verbale di infrazione al Codice della strada sono due: il ricorso al giudice di pace e al Prefetto. In entrambi i casi non è obbligatoria l’assistenza del difensore, ma le regole sono diverse.

**Davanti al giudice di pace il termine per impugnare la multa è di trenta giorni dalla data di notifica o dalla consegna del verbale in caso di contestazione immediata; davanti al Prefetto i giorni salgono a sessanta ma non scatta la sospensione estiva.**

Soltanto per il discorso giurisdizionale (Giudice di Pace), infatti non si contano i giorni dal primo al 31 Agosto. Nel caso in cui il verbale preveda anche la decurtazione dei punti della patente, può presentare il ricorso non solo il proprietario del veicolo, ma anche il conducente nel caso in cui abbia comunicato i propri dati all’amministrazione procedente, anche se il verbale non gli è ancora stato notificato (Tribunale di Perugia, sentenza n.1946 del 30/062014).

Per i giudici, il proprietario del mezzo è sempre obbligato ad annotare il nominativo delle persone alle quali presta il veicolo. In caso contrario, scatterà la sanzione prevista dall’articolo 126bis del Codice della strada per non aver comunicato i dati del conducente. A nulla vale sostenere di avere molti collaboratori e di non ricordarsi a chi si è prestato il veicolo. L’obbligo di collaborazione che si richiede al proprietario, reale custode del bene mobile, attraverso cui è stata commessa la violazione al Codice della strada, è talmente incisivo da imporgli di vigilare costantemente sull’affidamento del mezzo in modo tale da essere sempre in grado di adempiere al dovere di comunicare all’identità del conducente e, in caso contrario, di non consentire affatto la circolazione. (Tribunale di Monza, sentenza 2206 del 22/09/2015).

Se si vuole impugnare il verbale, in ogni caso non si dovrà pagare la multa, nemmeno entro i 5 giorni dalla notifica beneficiando dello sconto del 30%. Il pagamento, anche in forma ridotta, preclude infatti entrambi i ricorsi.

**Il ricorso al giudice di pace non è gratuito: è necessario infatti anticipare un contributo unificato di 43 euro da versare contestualmente al deposito del ricorso per i verbali che non superano il valore di 1033 euro, occorrerà aggiungere la marca da bollo da euro 27 per i verbali di importo compreso tra 1033 a 1100 euro, mentre per i valori superiori il contributo sale a 98 euro (fino ad arrivare a 237 euro + 27 euro per sanzioni con valore indeterminato/indeterminabile – per esempio ordinanze di sospensione di patente – n.d.r., si veda tabella allegata).**

Il ricorso davanti al Prefetto è invece gratuito, salvo le spese di invio della raccomandata se si presenta a mezzo posta, che però si annullano nel caso di inoltro a mezzo pec. Occorre però mettere in conto un eventuale rigetto della domanda che comporterebbe almeno il raddoppio della sanzione pecuniaria, così come previsto dall’articolo 204 del Codice. Non raddoppia, invece, la amministrativa accessoria (decurtazione dei punti della patente) perché non espressamente previsto dalla legge. Il Prefetto ha inoltre tempi tassativi per comunicare al ricorrente la propria decisione, decorsi i quali il riscosso si intende automaticamente accolto. Questo termine è di 180 giorni se il ricorso è stato presentato presso l’organo accertatore e di 210 giorni se invece è stato presentato direttamente al Prefetto. Se il ricorrente ha chiesto di essere convocato per essere sentito, il termine è sospeso dal momento della convocazione, fino al momento della effettiva audizione.

Contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto è comunque sempre ammesso il ricorso davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. I verbali devono essere notificati al proprietario del mezzo entro 90 giorni dalla data dell’infrazione e non dall’accertamento, come precisato dalla nota del ministero dell’Interno del 7 Novembre 2014. Il ritardo comporta la nullità del verbale e la possibilità di annullamento anche in autotutela rivolgendosi all’autorità che lo ha emesso senza dover far ricorso. Il diritto alla riscossione delle multe, invece, si prescrive in cinque anni. Pertanto se non sono intervenuti atti interruttivi, la cartella di pagamento della notifica in ritardo sarà nulla (di recente Tribunale di Catanzaro, sez. V. sentenza del 13/072016).

Inoltre la legge 164/2014 ha introdotto la possibilità di pagare anche le sanzioni relative alle violazioni del codice della strada con prestazioni di pubblica utilità (c.d. baratto amministrativo). Le modalità di accesso al beneficio sono dettate dai singoli Comuni con regolamenti appositi che possono consentire di estinguere il debito con la partecipazione a progetti di pulizia o manutenzione delle aree pubbliche.

CONTRIBUTO UNIFICATO PER ATTI GIUDIZIARI. PROCEDIMENTI ORDINARI,

RICORSO AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE (MULTE, ORDINANZE)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCAGLIONI DI VALORE**  (si considera il valore della sanzione - multa piu’ elevato) | | | **CONTRIBUTO**  **UNIFICATO**  **EURO** | **SPESE**  **FORFETTIZZATE**  **EURO** |
| **FINO**  **A EURO** |  | 1.033,00 | 43,00 | NO |
| **DA EURO**  **A** | 1.033,00 | 1.100,00 | 43,00 | 27,00 |
| **DA EURO**  **A** | 1.100,00 | 5.200,00 | 98,00 | 27,00 |
| **DA EURO**  **A** | 5.200,00 | 20.000,00 | 237,00 | 27,00 |
| **VALORE INDETERMINATO E**  **INDETERMINABILE**  (ordinanza con valore non indicato – ad es. sospensione patente) | | | 237,00 | 27,00 |